



**IL BILANCIO DI PREVISIONE 2015: LE NUOVE
REGOLE DELL'ARMONIZZAZIONE CONTABILE E LE
NOVITA' DELLA LEGGE SI STABILITA'
IL RENDICONTO 2014: LA REVISIONE ORDINARIA E
STRAORDINARIA DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ED
IL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ**

- a cura di Daniela Diani

IL BILANCIO DI PREVISIONE 2015

- Le novità della legge di stabilità ed il decreto milleproroghe
 - Il bilancio armonizzato: le regole fondamentali ed i contenuti del parere del revisore
 - Le verifiche del revisore nel merito del riaccertamento ordinario e straordinario dei residui
 - Le novità del rendiconto 2014 ed i contenuti del parere del revisore
- 

Le novità della legge di stabilità 2015

- in materia di tributi locali
 - in materia di trasferimenti
 - in materia di patto di stabilità
 - in materia di personale
 - in materia di split payment e reverse charge
- 

Le novità della legge di stabilità

TRIBUTI LOCALI

La legge di stabilità 2014 conferma sostanzialmente l'impianto normativo definito nel 2014. Nei bilanci 2015 degli EE.LL. avremo perciò ancora IMU, TASI, TARI, oltre all'addizionale comunale all'IRPEF ove istituita.

Il parere dei revisori sarà richiesto sui relativi regolamenti, laddove modificati.

Le novità della legge di stabilità

La legge di stabilità 2015 ha aggiornato il comma 677 dell'art. 1 della Legge di Stabilità 2014 che ora prevede che:

Il comune può determinare l'aliquota TASI rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e **per il 2015**, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e **2015**, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate detrazioni d'imposta.

Le novità della legge di stabilità

Per quanto riguarda la **TARI** per il 2015 occorre ricordare che con la legge di stabilità 2014 il legislatore aveva previsto che nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune potesse prevedere, per gli anni 2014 e **2015**, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato.

Le novità della legge di stabilità

Il rinvio al 2016 della riforma della fiscalità locale imponeva la necessità di prorogare ulteriormente il termine di entrata in vigore dell'imposta municipale secondaria. Ciò non è avvenuto con la legge di stabilità 2015 ma con una Risoluzione Ministeriale (n. 1/DF del 12 gennaio 2015) e successivamente con la previsione contenuta nel decreto milleproroghe.

L'IMU secondaria dovrebbe sostituire:

- la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche
- il canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche
- l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni
- il canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari

Le novità della legge di stabilità

Proroga Equitalia

Il Decreto Legge 8 aprile 2013, n. 35 aveva prorogato da ultimo al 31 dicembre 2014 i termini previsti nel Decreto Legge 13 maggio 2011, n. 70, relativi alla cessazione delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate, tributarie o patrimoniali dei Comuni e delle società da essi partecipate.

Ora il legislatore fissa un nuovo termine (30 giugno 2015) non solo allungando i termini per Equitalia ma anche per i contratti in corso tra gli enti locali e le società iscritte all'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Le novità della legge di stabilità

Quota di compartecipazione dei Comuni al gettito derivante dall'accertamento erariale

L'istituto era stato introdotto dal Decreto Legge 30 settembre 2005 n. 203, art. 1 che aveva stabilito il riconoscimento di una quota pari al 33 per cento; successivamente il D. Lgs. 23/2011 art. 2 comma 10 aveva elevato al 50 per cento la quota dei tributi statali riconosciuta agli enti locali. Infine il legislatore con Decreto Legge 13 agosto 2011 n. 138 aveva portato la quota in argomento addirittura al 100% della quota recuperata. Poi la legge di stabilità 2015 aveva previsto che per gli anni 2015, 2016 e 2017, la quota fosse determinata nel 55 per cento. Il decreto milleproroghe ha riportato di nuovo al 100% la percentuale.

Le novità della legge di stabilità

Trasferimenti erariali

Il comma 435 della legge di stabilità 2015 prevede, a decorrere dall'anno 2015, una nuova riduzione del Fondo di solidarietà comunale di cui al comma 380-ter dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 di 1.200 milioni di euro a livello nazionale per tutti i comuni, in aggiunta agli ulteriori tagli previsti da precedenti disposizioni di legge (art. 16, comma 6 del D.L. 95/2012 e art. 47 del D.L. 66/2014) pari a circa 290 milioni di euro a livello nazionale.

Le novità della legge di stabilità

Trasferimenti erariali

Ne consegue che, rispetto alle dotazioni 2014 occorrerà considerare tre ulteriori riduzioni, di cui due ormai note ed una, la più significativa, in fase di definizione.

1. D.L. 6 luglio 2012, n. 95 c.d. “spending review” – occorre considerare una riduzione del 4% rispetto agli importi riportati nell'allegato A del D.M. 3 marzo 2014. Il valore della riduzione è già presente sul sito del ministero dell'interno (comunicato del 23 gennaio 2015)
2. Art. 47 del D.L. 66/2014 che prevede una maggior quota di 187,8 mln di euro da ridurre per gli anni 2015-2018 oltre ai 375,6 milioni di euro già ridotti l'anno 2014. Il valore della riduzione, pari a circa il 50% della riduzione 2014, è già presente sul sito del ministero dell'interno (comunicato del 2 marzo 2015 – DM 26 febbraio 2015)

Le novità della legge di stabilità

Trasferimenti erariali

3. Legge 190/2014 art. 1 commi 435 e 436: la nuova riduzione prevista dalla legge di stabilità 2015 pare dovrà incidere nella misura di un 7% circa rispetto alle risorse base 2014. Una volta operate tutte e tre le riduzioni, occorrerà “congelare” un 20% della risorse come previsto dal comma 459 art. 1 legge 190/2014 ai fini della successiva riassegnazione, in percentuale in base ai fabbisogni standard ed alla capacità fiscale (vedasi in proposito il decreto 11 marzo 2015 relativo alla procedura di calcolo e della stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario).

Le novità della legge di stabilità

Trasferimenti erariali

Oltre alla riduzione del fondo di solidarietà ci sarà anche la riduzione afferente il contributo quota IMU immobili comunali che lo scorso anno era stata assegnata oltre che come quota nel fondo di solidarietà anche come trasferimento separato. Inoltre ad oggi non è confermata l'assegnazione dei 625 mln di euro a livello nazionale per l'intero comparto EE.LL. a ristoro della impossibilità per taluni enti di aumentare le aliquote TASI.

Restano confermati i trasferimenti a ristoro del minor gettito per IMU terreni agricoli e fabbricati merce.

Le novità della legge di stabilità

Patto di stabilità

La legge di stabilità 2015 al comma 489 ha previsto l'aggiornamento della base di calcolo e dei coefficienti annuali da applicare per la determinazione dei saldi obiettivo per gli anni 2015-2018. La base di calcolo è la media degli impegni di spesa corrente registrati nel periodo 2010 - 2012, come desunta dai certificati di conto consuntivo, le percentuali di riferimento sono, per i comuni: 8,60% per il 2015 e 9,15% per il 2016 e successivi.

Le novità della legge di stabilità

Patto di stabilità

Terza novità: l'inserimento degli accantonamenti a fondo crediti di dubbia esigibilità tra le spese rilevanti ai fini del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità. E' prevista inoltre la possibilità di modifica delle percentuali riferite al 2015 previa acquisizione da parte del Ministero delle informazioni relative all'accantonamento effettuato dagli enti nel 2015. A decorrere dal 2016, la rideterminazione delle percentuali terrà conto degli accantonamenti effettuati nell'anno precedente.

Le novità della legge di stabilità

Patto di stabilità

Tuttavia, l'emanando decreto "Enti locali" rivede nuovamente le modalità di calcolo degli obiettivi del patto di stabilità prevedendo una diversa modalità per la scelta della media delle spese del triennio e la sottrazione dell'accantonamento a fondo crediti dubbia esigibilità direttamente dal valore del saldo obiettivo, insieme a nuove percentuali di riferimento ed alla possibilità di sottrarre dal valore obiettivo tutte le riduzioni dei trasferimenti erariali.

Le novità della legge di stabilità

Patto di stabilità

La legge di stabilità 2015 prevede la disapplicazione, con decorrenza 2015, della normativa riguardante la disciplina del patto regionale, verticale e orizzontale, che consentiva la rimodulazione tra gli enti appartenenti alla stessa regione degli obiettivi fissati dal patto di stabilità interno garantendo tuttavia il rispetto degli effetti finanziari sugli anni 2015 e 2016 derivanti dalla loro applicazione negli anni 2013 e 2014.

Le novità della legge di stabilità

Patto di stabilità

A partire dal 2015 non avremo più il patto regionale verticale e orizzontale ma un'unica procedura, in base al quale le regioni potranno autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare i loro saldi obiettivo per consentire un aumento dei pagamenti in conto capitale, purché sia garantito l'obiettivo complessivo a livello regionale; gli eventuali spazi finanziari acquisiti da una parte degli enti locali dovranno essere compensati attraverso un contestuale miglioramento dell'obiettivo di saldo della regione, tra entrate finali e spese finali in termini di cassa oppure mediante miglioramento, dei saldi dei restanti enti locali.

Le novità della legge di stabilità

Personale

Regioni ed enti locali, una volta determinato il proprio budget assunzionale per gli anni 2015 e 2016, sono obbligati a destinare le risorse finanziarie disponibili esclusivamente:

- all'immissione in ruolo dei vincitori dei concorsi, in base a graduatorie vigenti o approvate alla data del 1° gennaio 2015
- alla ricollocazione del personale provinciale dichiarato in sovrannumero e destinato al trasferimento in mobilità. Le province e alle città metropolitane infatti avrebbero dovuto individuare entro il 31 marzo il personale da trattenere e quello da destinare alle procedure di mobilità.

Le novità della legge di stabilità

Personale

inoltre

- sarà possibile destinare alla assunzione degli esuberanti anche la percentuale che residua ad arrivare al 100% delle facoltà assunzionali 2015 e 2016.
- la spesa sostenuta dai Comuni per acquisire in mobilità il personale delle province potrà essere esclusa dal computo della spesa di personale rilevante ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma 557, della legge 296/2006.

Le novità della legge di stabilità

Personale

ancora da chiarire :

- L'esatta portata delle figure infungibili
- Le procedure di mobilità volontaria
- Le procedure di mobilità compensativa

Le novità della legge di stabilità

Indebitamento

La legge di stabilità 2015 in relazione all'indebitamento prevede:

- la possibilità di una nuova rinegoziazione di mutui, già rinegoziati, per una durata massima di 30 anni dalla data di perfezionamento della nuova rinegoziazione (art 1 comma 537)
- il limite massimo di indebitamento degli enti locali, previsto dall'art. 204 del Tuel, a partire dal 2015 è elevato al 10%.
- un contributo sulle operazioni di indebitamento attivate nell'anno 2015 e decorrenti dal 1° gennaio 2016. La dotazione prevista del fondo ammonta a livello nazionale a 125 milioni di euro per l'anno 2016 e a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020.

Le novità della legge di stabilità

Oneri di urbanizzazione

La legge di stabilità ha previsto anche per il 2015 la facoltà dei Comuni di utilizzare i proventi da permessi di costruire per il finanziamento della parte corrente del bilancio. In particolare, è consentito l'utilizzo:

- per una quota non superiore al 50 per cento per spese correnti
- per una quota non superiore ad un ulteriore 25 per cento esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale.

Le novità della legge di stabilità

Armonizzazione contabile e società partecipate

I commi da 505 a 510 dell'art. 1 della legge di stabilità 2015 modificano diverse norme afferenti il nuovo sistema contabile (nuova gradualità FCDE e termine deliberazione bilancio consolidato)

I commi da 609 a 616 dell'art. 1 della legge di stabilità 2015 dettano ulteriori disposizioni in materia di società partecipate e gestione dei servizi pubblici locali (piano di razionalizzazione delle società partecipate, entro il 31 marzo!!)

Le novità della legge di stabilità

Split payment e reverse charge

L'art. 1 comma 629 lettera b) della legge di stabilità 2015 ha introdotto, senza gran clamore, il c.d. “split payment”, una modalità di versamento dell'imposta sul valore aggiunto per le operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici: è previsto infatti il versamento dell'imposta direttamente all'erario da parte degli stessi enti pubblici.

Lo split si applica alle operazioni per le quali è stata emessa fattura a partire dal 1° gennaio 2015.

Le novità della legge di stabilità

Split payment e reverse charge

Sono escluse le prestazioni soggette a ritenuta d'acconto o alla fonte (ovvero, i compensi professionali per lavoro autonomo), le operazioni soggette al reverse charge e le operazioni intracomunitarie e per i servizi internazionali.

Le modalità di contabilizzazione e di versamento dipendono dalla circostanza che gli acquisti di beni e servizi siano effettuati o meno nell'esercizio di attività commerciali. Se siamo al di fuori delle attività commerciali, il versamento dell'IVA a seguito dello split payment dovrà essere effettuato dagli enti entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l'imposta diviene esigibile, senza possibilità di compensazione e utilizzando apposito codice tributo (R.M. n. 15/E del 12 febbraio 2015).

Le novità della legge di stabilità

Split payment e reverse charge

Se invece l'acquisizione di beni o servizi afferisce ad una attività commerciale, gli enti locali devono annotare le relative fatture nel registro dei corrispettivi o delle vendite entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui l'imposta è divenuta esigibile, e si dovrà operare una sorta di doppia annotazione della stessa fattura in modo simile a quella del reverse charge. La differenza sta nel fatto che nel reverse charge il fornitore non indicherà l'IVA, e perciò l'ente dovrà integrare la fattura. Nello split payment sui servizi commerciali l'ente annoterà oltre all'IVA a credito nel registro acquisti anche l'IVA a debito nel registro vendite o corrispettivi. A parità di condizioni l'ente verserà in sede di liquidazione ad es mensile l'imposta addebitata in fattura dal fornitore.

Le novità della legge di stabilità

Split payment e reverse charge

Modalità di contabilizzazione indicata da Arconet

A seguito del ricevimento della fattura emessa dal fornitore con l'annotazione "scissione dei pagamenti", si provvede ad emettere l'ordine di pagamento a favore del fornitore per l'importo fatturato al lordo dell'IVA a valere sull'impegno riguardante l'acquisto di beni o servizi, con contestuale ritenuta per l'importo dell'IVA, e successivamente si contabilizza:

a) un accertamento pari all'importo IVA tra le partite di giro, al capitolo codificato E.9.01.01.02.001 Ritenuta per scissione contabile IVA (split payment), ove dovrà essere emessa la reversale relativa alla ritenuta effettuata sul mandato in argomento

Le novità della legge di stabilità

Split payment e reverse charge

- b) un impegno di pari importo, contestuale all'accertamento di cui sopra sempre tra le partite di giro, al capitolo codificato U.7.01.01.02.001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment). Il versamento sarà direttamente all'erario laddove le fatture interessino servizi istituzionali
- c) laddove le fatture afferiscano servizi commerciali, sarà necessario effettuare una regolarizzazione contabile con emissione di una reversale in entrata al bilancio dell'ente, previo accertamento di pari importo al titolo terzo (Altre entrate correnti n.a.c. o crediti IVA). A questo punto si provvederà a liquidare il debito IVA periodico con mandato a carico del relativo capitolo di spesa.

Le novità della legge di stabilità

Split payment e reverse charge

Le fattispecie di applicazione del **reverse charge** sono indicate dalla legge ed afferiscono alle prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici.

N.B. La disposizione interessa solamente le prestazioni **ricevute nell'ambito di attività rilevanti IVA**,

Anche per il reverse la contabilizzazione dell'IVA dovrà avvenire al lordo, nonostante l'imposta non sia esposta in fattura. E' questa la tesi che sta emergendo in modo prevalente tra gli operatori per la stretta applicazione del principio contabile di competenza finanziaria potenziata.

Il decreto mille proroghe (D.L. 192/2014 convertito con modificazioni dalla legge 11/2015)

Riduzione dell'importo delle indennità corrisposte dalle pubbliche amministrazioni ai componenti di organi collegiali ed ai titolari di incarichi (Articolo 10, comma 5)

Proroga dal 31 dicembre 2014 al 31 dicembre 2015 il limite massimo - pari agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, ridotti del 10 per cento – stabilito per la corresponsione di indennità, compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilità, da parte delle pubbliche amministrazioni ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali, comunque denominati, ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo.

Il decreto mille proroghe

Contenimento della spesa per l'acquisto di mobili da parte delle pubbliche amministrazioni (Articolo 10, comma 6)

Questo comma proroga per il 2015 quanto già previsto in merito al contenimento della spesa per l'acquisto di mobili e arredi da parte delle amministrazioni pubbliche per gli anni 2013 e 2014, dall'articolo 1, comma 141, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Riduzione dei costi delle locazioni passive per gli immobili delle pubbliche amministrazioni (Articolo 10, comma 7)

Il comma 7 proroga per il 2015 il blocco dell'adeguamento automatico dei canoni di locazione passiva per gli immobili condotti dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione.

Il decreto mille proroghe

Imposta municipale secondaria (Articolo 10, comma 11-bis)

Il comma 11-*bis*, novellando l'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, posticipa l'introduzione dell'imposta municipale secondaria a decorrere dall'anno 2016 (anziché dal 2015).

Quota Comuni su evasione fiscale (Articolo 10, comma 12-duodecies)

Il comma 12-*duodecies*, modificando le previsioni della legge di stabilità, dispone che fino al 2017 venga riconosciuta ai comuni il 100 per cento delle maggiori somme riscosse per effetto della partecipazione dei comuni stessi all'azione di contrasto all'evasione.

Il bilancio armonizzato

- Regole fondamentali
- Contenuto del parere dei revisori

Le regole fondamentali

Secondo il principio della competenza finanziaria potenziata, le obbligazioni giuridiche perfezionate **sono registrate** nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, e **sono imputate** all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. **La scadenza** dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diventa esigibile. La consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione definisce come esigibile un credito per il quale non vi siano ostacoli alla sua riscossione ed è consentito, quindi, pretendere l'adempimento.

Le regole fondamentali

- ✓ registrazione (importo)
- ✓ imputazione
- ✓ scadenza
- ✓ esigibilita'

Le regole dell'entrata

TUTTE LE ENTRATE sono accertate **per l'intero importo del credito anche** se sono entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale, quali le sanzioni amministrative al codice della strada, gli oneri di urbanizzazione, i proventi derivanti dalla lotta all'evasione, ecc.

ECCEZIONE: Le entrate che negli esercizi precedenti al 2015 sono state accertate “per cassa”, **devono continuare ad essere accertate per cassa fino al loro esaurimento.**

Le regole dell'entrata

Ad esempio i ruoli coattivi, relativi a ruoli emessi negli esercizi precedenti continueranno ad essere accertati per cassa fino al loro esaurimento.

Tuttavia, ai fini di una effettiva trasparenza contabile, è opportuno indicare tali crediti, al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità, tra le Immobilizzazioni o nell'Attivo circolante dello stato patrimoniale iniziale del primo anno di adozione della contabilità economico-patrimoniale.

Le regole dell'entrata

Cosa costituisce il bilanciamento contabile della regola dell'accertamento per l'intero importo del credito delle entrate?

La posta correlata nella parte spesa del bilancio è il fondo crediti di dubbia esigibilità, che è calcolato secondo le indicazioni del principio contabile allegato 4/2 al D.Lgs 118/2011 e s.m.i., come percentuale rispetto alla previsione delle entrate di difficile esazione.

Quali sono le entrate di dubbia esigibilità? Tra le entrate tributarie ad esempio la TARI, tra le entrate extra tributarie ad esempio i proventi codice strada, i proventi della refezione, degli asili nido e degli impianti sportivi, gli affitti etc etc,

Le regole dell'entrata

E' di tutta evidenza che il bilancio 2015, che sarà redatto nel rispetto delle nuove regole contabili, dovrà prevedere il FCDE relativo alle previsioni di entrata di competenza, in relazione a quelle entrate individuate come entrate di dubbia esigibilità.

Il FCDE dovrà essere calcolato come valore complessivo, poi sarà possibile iscrivere a bilancio almeno il 36% dell'importo calcolato, con l'obbligo però di accantonare poi a consuntivo il 100%.

Le regole dell'entrata

Il principio contabile allegato 4/2 al D. lgs 118/2011 e s.m.i. contiene tutte le prescrizioni in ordine alla esigibilità delle diverse tipologie di entrata (entrate tributarie, trasferimenti, entrate extratributarie, entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti in conto capitale o da indebitamento).

Le regole della spesa

Il principio contabile allegato 4/2 al D. lgs 118/2011 e s.m.i. contiene tutte le prescrizioni in ordine alla esigibilità delle diverse tipologie di spese (personale, acquisto di beni e servizi, assegnazione di contributi, interessi passivi, imposte e tasse etc).

Le regole della spesa

Il fondo pluriennale vincolato è l'altro grande pilastro della riforma contabile.

L'utilizzo del fondo pluriennale vincolato è stato pensato per rappresentare contabilmente la copertura finanziaria di spese impegnate nel corso dell'esercizio e imputate agli esercizi successivi, costituita da entrate accertate e imputate nell'esercizio stesso.

Le regole della spesa

Il fondo pluriennale vincolato è una partita di spesa dell'esercizio in corso relativa a risorse che saranno imputate ed utilizzate negli esercizi successivi.

Il fondo pluriennale vincolato, così come determinato al termine dell'esercizio è utilizzato come partita di entrata l'esercizio successivo per finanziare le spese già impegnate per opere o progetti in corso di esecuzione.

Nel primo esercizio di applicazione della riforma il fondo pluriennale vincolato si forma anche a seguito del riaccertamento straordinario dei residui.

Le regole della spesa

Il fondo riguarda prevalentemente le spese in conto capitale ma può essere destinato a garantire la copertura di spese correnti, in particolare per le spese di personale, o anche per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa.

La gestione del fondo pluriennale vincolato che si forma dalle spese di personale è ben esplicitata nel principio contabile applicato della competenza finanziaria allegato 4/2 al D.Lgs 118/2011 e s.m.i.

Il parere dei revisori sul bilancio 2015

Il parere del revisore sul bilancio 2015 dovrà preliminarmente verificare il rispetto e l'applicazione delle regole contabili fondamentali del principio della competenza finanziaria potenziata che riguardano:

- il fondo crediti dubbia esigibilità
- Il fondo pluriennale vincolato

questa verifica è da farsi anche sul bilancio redatto secondo i vecchi schemi, anche se la partita del fondo pluriennale vincolato sarà più evidente nella versione dei nuovi schemi

Il parere dei revisori sul bilancio 2015

Cosa dovrà verificare il revisore?

Oltre all'esistenza di fondo crediti di dubbia esigibilità, sicuramente la sua congruità, come calcolo complessivo, poi la percentuale applicata al bilancio di previsione, e, soprattutto, la possibilità di accantonare la differenza in sede di rendiconto.

La coerenza delle previsioni a valere sul fondo pluriennale vincolato andrà verificata in funzione dei cronoprogrammi di opere e progetti e in funzione della coerenza con le previsioni degli esercizi successivi.

Il parere dei revisori sul bilancio 2015

Ricordiamoci infine di dare atto della misura rilevata nel 2014 in relazione all'indicatore della tempestività dei pagamenti di cui all'articolo 33, comma 1 del Dlgs 33/13, così come modificato dal Dl 66/14 , calcolato ai sensi dell'art. 9 del D.P.C.M. 22 Settembre 2014, quale differenza tra la data di scadenza della fattura e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento.

Il parere dei revisori sul bilancio 2015

L'art 41 del D.L 66/2014 e s.m.i. ha infatti disposto che le P.A. che registrano tempi medi nei pagamenti superiori a 90 giorni nel 2014 e a 60 giorni a decorrere dal 2015, rispetto a quanto disposto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, **nell'anno successivo a quello di riferimento non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo**, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto.

E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione.

Il parere dei revisori sul bilancio 2015

L'Organo di revisione dei conti deve certificare, ai sensi dell'art 3 comma 10 bis del D.L. 90/2014 e s.m.i. :

- il rispetto dei nuovi limiti di spesa in materia di personale (c. 5 bis)
- i vincoli assunzionali (limite 60% o 80% turn over – c. 5)
- le deroghe al tempo determinato e lavoro flessibile per spese finanziate con fondi specifici o fondi UE (c. 9)
- l'utilizzo graduatorie (c. 5 ter)
- gli indirizzi di contenimento della spesa di personale per aziende e società partecipate (c. 5)

Tale certificazione potrà essere inserita nella relazione o allegata alla stessa.

Bilanci 2015

Nel 2015 gli enti **adottano gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014**, che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, ai quali affiancano i nuovi schemi, cui e' attribuita funzione conoscitiva.

Il bilancio pluriennale 2015-2017 adottato secondo lo schema vigente nel 2014 svolge funzione autorizzatoria.

Nel 2015 pertanto gli enti non in sperimentazione dovranno redigere ancora due bilanci, annuale e pluriennale secondo gli schemi di cui al D.P.R. 194/1996.

Bilanci 2015

Tuttavia, occorre da subito seguire le regole dell'armonizzazione contabile per quanto riguarda il principio della competenza finanziaria potenziata e quindi:

- nella parte entrata del bilancio 2015, **come prima voce** degli schemi di bilancio autorizzatori annuali e pluriennali e' inserito l'utilizzo del **fondo pluriennale vincolato**
- nella parte spesa del bilancio 2015 **il fondo pluriennale e' incluso** nei singoli stanziamenti del bilancio annuale e pluriennale.

Bilanci 2015

L'adozione dei principi applicati **della contabilita' economico-patrimoniale** e **il conseguente affiancamento della contabilita' economico patrimoniale alla contabilita' finanziaria** unitamente all'adozione del piano dei conti integrato di cui agli artt. 2 e 4 del D.Lgs 118/2011 e smi, **puo' essere rinviata all'anno 2016**

A decorrere dal 2016 gli enti adottano i nuovi schemi di bilancio che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria

Il bilancio armonizzato

- Il riaccertamento ordinario e straordinario dei residui
- Le verifiche del revisore

Il riaccertamento dei residui

Esercizio 2015:

prima di adeguare al nuovo principio i residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi precedenti



è necessario determinarne l'importo in via definitiva, **nel rispetto del previgente ordinamento contabile**, con l'approvazione del rendiconto della gestione 2014.


Il riaccertamento dei residui

Dopo il riaccertamento ordinario occorre procedere al riaccertamento straordinario, pertanto sarebbe opportuno, **contestualmente** al primo, ragionare già alla luce del secondo alla data del 1.1.2015.

Infatti la normativa prevede che dopo l'approvazione da parte del Consiglio del rendiconto **la Giunta approva** nello stesso giorno **con il parere dei Revisori** il riaccertamento straordinario da trasmettere al Consiglio Comunale.

Il riaccertamento straordinario dei residui

DELIBERA DI RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO



ALLEGATI



Rideterminazione dei R.A. e dei R.P.

Determinazione del F.P.V.

Rideterminazione del risultato di amministrazione

Il riaccertamento straordinario dei residui

condizioni per il mantenimento dei residui



regole della contabilità finanziaria potenziata



esistenza di obbligazioni formalmente costituite


esistenza di obbligazioni scadute al 31 dicembre dell'anno precedente

Il riaccertamento straordinario dei residui

Cosa deve controllare il revisore?

- A campione, che i residui siano relativi ad obbligazioni formalmente costituite
- A campione, che i residui mantenuti corrispondano ad obbligazioni scadute
- L'avvenuta eliminazione dei residui passivi ex art 183 c. 5 del Tuel . (senza obbligazione giuridica perfezionata) con individuazione per ogni residuo cancellato della relativa fonte di copertura
- L'eliminazione dei residui attivi e passivi non esigibili nel 2014 (che dovranno essere **reimputati** negli esercizi successivi)

Il riaccertamento straordinario dei residui



E ancora:

- che sia stato determinato il fondo pluriennale vincolato da iscrivere in entrata a bilancio 2015 (suddiviso in parte corrente e capitale) quale **differenza tra residui passivi ed attivi reimputati**. Nel bilancio previsionale 2015 se approvato prima del riaccertamento straordinario, lo stanziamento del F.P.V. dovrà essere uguale a zero.
- che sia stato rideterminato il risultato di amministrazione e sia stata fatta la revisione dei vincoli (in funzione delle risorse liberate a seguito attività di riaccertamento straordinario, e della determinazione del Fondo Crediti Dubbia Esigibilità secondo le prescrizioni del principio della Competenza Finanziaria potenziata punto 3.3)

Il riaccertamento straordinario dei residui

Se dopo la rideterminazione straordinaria dei residui il risultato e' negativo occorre verificare se trattasi di disavanzo tecnico.

Il disavanzo tecnico può essere “spalmato” addirittura su 30 anni come previsto dal comma 16 dell’art 3 del D.Lgs 118/2011 e s.m.i. che fissa appunto quale regola generale che tale “disavanzo tecnico” venga ripianato in non più di 30 esercizi a quote costanti (L. 190/2014 legge di stabilità - art. 1 comma 538 lettera b.1) pur rimandando ad un apposito Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri le specifiche modalità applicative.

Il riaccertamento straordinario dei residui

Adottata la delibera di riaccertamento straordinario, se il bilancio è già stato approvato, si procederà a variare il bilancio annuale 2015 e pluriennale 2015-2017 (secondo tutti e due gli schemi).

Se il bilancio 2015 non è ancora stato approvato, si registrano nelle scritture contabili le reimputazioni di entrate e spese che dovranno essere rilevate nella competenza 2015 e/o esercizi successivi.

Il rendiconto 2014

- Le novità del rendiconto 2014
- i contenuti del parere del revisore

Il rendiconto 2014

Occorre ricordare che il parere del revisore in sede di rendiconto deve dare atto di tutte le verifiche compiute (sulla contabilità finanziaria, economico-patrimoniale, sulla cassa, sui conti degli agenti contabili e dei consegnatari, sul rispetto dei vincoli di spesa in materia di personale, di acquisto di beni e servizi, sul rispetto del patto di stabilità, sui debiti fuori bilancio, sui rapporti di debito credito con le società partecipate).

Il rendiconto 2014

Non ci sono novità specifiche in ordine al rendiconto 2014, se non per le verifiche correlate all'indicatore della tempestività dei pagamenti di cui all'articolo 33, comma 1 del Dlgs 33/13, così come modificato dal Dl 66/14 , calcolato ai sensi dell'art. 9 del D.P.C.M. 22 Settembre 2014, quale differenza tra la data di scadenza della fattura e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento.

Il rendiconto 2014

Corte dei Conti Lombardia parere 227/2014

La Corte ha ritenuto che, nel demandare all'organo di revisione la verifica delle misure adottate in ordine alla riduzione di risorse prevista dall'art 47 del D.L. 66/2014 e s.m.i., il legislatore abbia espressamente individuato la sede di tale verifica non nella relazione al bilancio preventivo ma “nella relazione di cui al comma 166 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 cioè nelle due diverse relazioni, una “sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza” e una “sul rendiconto dell'esercizio medesimo”, secondo quanto verrà specificamente deciso al riguardo, dalla Sezione Autonomie.

le modifiche ai regolamenti di contabilita'

Nel 2015 occorrera' predisporre importanti modifiche ai regolamenti di contabilita' che dovranno tener conto di tutte le variazioni introdotte dal d lgs 126/2014.

I revisori dei conti saranno chiamati ad esprimere il loro parere sui nuovi regolamenti, a norma dell'art. 239 del TUEL

grazie per l'attenzione

Daniela Diani